



*Rappresentanza Permanente d'Italia
Presso l'Unione Europea
Bruxelles*

Inviato per posta elettronica a :
giuliano.bertello@regione.piemonte.it;
p.ammassari@politicheagricole.it;
g.giantomasi@politicheagricole.it; antonello.lapalorcia@mise.gov.it;
info.politicheeuropee@pec.governo.it;
dgue.aiutidistato@esteri.it;

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles,
Prot. 13.7.2018

(data e numero di protocollo)

PROT. 6160

Posizione :

--	--	--	--	--	--	--	--

Oggetto: **Aiuti di Stato SA.51144 (2018/N)** – PSR della Regione Piemonte 2014-2020, operazione 7.6.2 "Manuali relativi ad elementi paesaggistico-architettonici"

TELESPRESSO indirizzato a:

REGIONE PIEMONTE

TORINO

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

Direzioni Generali Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese - Divisione V - Politiche europee e aiuti di Stato

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE

Dipartimento delle Politiche Europee e Int.li e dello Sviluppo Rurale

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento Politiche Europee

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DGUE – Aiuti di Stato

ROMA

In relazione all'aiuto di Stato in oggetto, si trasmette, in allegato, la decisione n. C (2018) 4311 dell'11/07/2018 con la quale la Commissione europea ritiene che il regime in oggetto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Si attira l'attenzione sul termine di quindici giorni lavorativi, a decorrere dal 12/07/2018, entro il quale rilevare aspetti ritenuti di natura confidenziale nel provvedimento allegato, fornendone adeguata motivazione nel rispetto della Comunicazione sul segreto d'ufficio negli aiuti di Stato.

Il Rappresentante Permanente Aggiunto
Amb. Giovanni Pugliese

Red. : G. Piscopo/amk



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 12.7.2018

SG-Greffe(2018) D/ 14526

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE

Oggetto: DECISIONE DELLA COMMISSIONE (11.7.2018)

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale la decisione allegata.



Per il Segretario generale


R.O.

Robert ANDRECS

All. : C(2018) 4311 final

IT





COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.7.2018

C(2018) 4311 final

Oggetto: Aiuti di Stato - Italia (Piemonte)
SA.51144 (2018/N)
PSR della Regione Piemonte 2014-2020, operazione 7.6.2 “Manuali
relativi ad elementi paesaggistico-architettonici”

Signor Ministro,

la Commissione europea (“la Commissione”) desidera informare l’Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alla misura di aiuto di Stato in oggetto, ha deciso di considerare che il regime in questione non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”).

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni illustrate in appresso.

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 22 maggio 2018, protocollata dalla Commissione il giorno successivo, l’Italia ha notificato il regime di aiuti sopraindicato a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (2) Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte FEASR 2014-2020 (PSR), operazione 7.6.2 “Manuali relativi ad elementi paesaggistico-architettonici”.

S.E. Enzo Moavero Milanesi
Ministro degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
IT – 00194 Roma

2.2. Obiettivo

- (3) Con la notifica trasmessa le autorità italiane intendono istituire un regime di aiuti a favore di studi volti a sistematizzare e omogeneizzare i contenuti dei manuali, delle linee guida e dei cataloghi esistenti nel quadro della relativa operazione di sviluppo rurale 7.6.2 del Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020 (“PSR”)¹.

2.3. Base giuridica

- (4) Il regime di aiuti ha le seguenti basi giuridiche:
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 29-2396 del 9.11.2015, che recepisce il PSR del Piemonte;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-6621 del 16.3.2018, che recepisce la decisione C(2018)1288 della Commissione del 26.2.2018, con cui il PSR del Piemonte è stato modificato.

2.4. Durata

- (5) A decorrere dalla data di approvazione da parte della Commissione fino al 31 dicembre 2023.

2.5. Bilancio

- (6) Il bilancio stimato globale ammonta a 100 000 EUR. L'autorità che concede l'aiuto è la Regione Piemonte.

2.6. Beneficiari

- (7) L'unico beneficiario è la Regione Piemonte.

2.7. Strumento di aiuto

- (8) Sovvenzione diretta.

2.8. Descrizione del regime di aiuti

- (9) Il PSR del Piemonte include la sottomisura 7.6 riguardante “Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente” e in particolare l'operazione 7.6.2 riguardante “Manuali relativi ad elementi paesaggistico-architettonici”. Il contenuto dell'operazione 7.6.2 del PSR è identico a quello del regime notificato.

¹ Approvato con decisione C(2015) 7456 della Commissione del 28.10.2015.

- (10) L'operazione sostiene studi volti a sistematizzare e omogeneizzare i contenuti dei manuali, delle linee guida e dei cataloghi esistenti finalizzati all'individuazione degli elementi tipici degli insediamenti rurali, delle tipologie costruttive di valenza storico-documentaria, dei caratteri paesaggistici e naturalistici caratterizzanti il territorio regionale, nonché alla definizione di schede tecniche per la realizzazione degli interventi.
- (11) Finalità dell'operazione 7.6.2 è fornire strumenti alle amministrazioni locali che risultino coerenti con le previsioni del Piano paesaggistico regionale e ne costituiscano attuazione. Tali strumenti dovrebbero fornire:
- indirizzi alle progettualità locali utili a garantire che gli interventi siano in linea con le peculiarità degli ambiti di paesaggio e le specificità dei diversi contesti comunali;
 - indicazioni per gli interventi di conservazione e riqualificazione degli edifici appartenenti al patrimonio rurale, per l'adeguamento antisismico delle strutture e per il risparmio energetico.
- (12) Il regime prevede un contributo di intensità pari al 100% per i seguenti costi ammissibili: a) indagini, studi, analisi ed elaborazione dati; b) azioni di sensibilizzazione sul territorio per l'applicazione delle linee di indirizzo regionali; c) spese di riproduzione cartacea e/o digitale.
- (13) Gli aiuti di cui al regime notificato non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* o con aiuti provenienti da altre fonti in relazione agli stessi costi ammissibili.
- (14) Dato l'obiettivo della misura, le autorità italiane ritengono che il regime non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La notifica è stata trasmessa unicamente per ragioni di certezza del diritto.

3. VALUTAZIONE

3.1. Esistenza dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (15) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, “[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
- (16) Affinché una misura possa qualificarsi come aiuto ai sensi di questa disposizione occorre pertanto che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura in questione deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

- (17) Il divieto di concedere aiuti di Stato sancito dall'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE si applica soltanto se il beneficiario è un'impresa. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la nozione di impresa include qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento². La classificazione di una particolare entità come impresa quindi dipende interamente dalla natura delle sue attività.
- (18) A questo proposito, il punto 17 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea³ chiarisce che l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non si applica quando lo Stato agisce "esercitando il potere d'imperio"⁴ o quando le autorità emananti dello Stato agiscono "in veste di pubblica autorità"⁵. Si considera che un ente agisca esercitando il potere d'imperio qualora l'attività in questione rientri nelle funzioni essenziali dello Stato o sia ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme alle quali è soggetta⁶. Il punto 34 di tale comunicazione precisa inoltre che il finanziamento pubblico delle attività di conservazione del patrimonio accessibili al pubblico gratuitamente può essere considerata rispondente a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico.
- (19) Nel caso di specie il beneficiario è la Regione Piemonte, che è un organo della pubblica amministrazione che svolge un'attività connessa all'esercizio di pubblici poteri, operando in tal modo nella sua funzione istituzionale con obiettivi non economici per quanto riguarda gli interventi oggetto del presente regime di aiuti. L'attività sovvenzionata è collegata ad una missione di servizio pubblico, ovvero fornire orientamenti alle amministrazioni locali ai fini della conservazione del patrimonio rurale e della tutela del paesaggio, e non è pertanto destinata a uno sfruttamento commerciale. L'aiuto concesso al beneficiario non costituisce pertanto un aiuto di Stato, in quanto esso non esercita un'attività economica.
- (20) Alla luce di quanto precede, si può pertanto concludere che la misura proposta non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

4. CONCLUSIONE

La Commissione ha pertanto deciso che la misura non costituisce un aiuto di Stato.

Se parti della presente lettera sono coperte dall'obbligo del segreto professionale a norma della comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato⁷ e non devono essere pubblicate, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica della presente lettera.

² Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000 nelle cause riunite da C-180/98 a C-184/98, *Pavlov e altri*, ECLI:EU:C:2000:428, punto 74; sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006 nella causa C-222/04, *Cassa di Risparmio di Firenze e.a.*, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107.

³ GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, *Commissione/Italia*, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punti 7 e 8.

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 4 maggio 1988, *Bodson*, C-30/87, ECLI:EU:C:1988:225, punto 18.

⁶ Cfr., in particolare, la sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 1994, *SAT/Eurocontrol*, C-364/92, ECLI:EU:C:1994:7, punto 30, e la sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 1997, *Calì & Figli*, C-343/95, ECLI:EU:C:1997:160, punti 22 e 23.

⁷ Comunicazione della Commissione C(2003) 4582 del 1° dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera. Se l'Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede non venga pubblicato.

La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione⁸, al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Per la Commissione

Phil HOGAN
Membro della Commissione



⁸ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

